



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

---

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

---

N° 24 DEL 28/04/2023

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI (TAGLIO ALBERI, PULIZIA FONDI, MANUTENZIONE DEI FOSSI, PULIZIA PASSI CARRAI, ARATURA DEI TERRENI, CONSERVAZIONE DEI FABBRICATI E DELLE AREE DI PERTINENZA).

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA PATRIMONIO PUBBLICO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

PREMESSO che il Comune di Traversetolo deve consentire il transito agli utenti in piena sicurezza e tranquillità lungo la rete viaria di propria competenza, quindi per garantire la sicurezza degli utenti delle strade è indispensabile assicurare:

- un corretto deflusso delle acque meteoriche nei fossi laterali delle strade al fine di evitare allagamenti e fenomeni di acquaplaning;
- una corretta potatura degli alberi al fine di evitare che i rami possano protendere sulle strade limitando la visibilità e gli spazi d'uso nonché rovinare, anche in caso di precipitazioni nevose e/o di pioggia, sulle stesse determinando possibili situazioni di danno e/o pericolo;
- una regolare conservazione dei fabbricati e delle loro pertinenze, dei muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade oltre che alle proprietà private;

RILEVATO che eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie possono essere dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, poste all'interno della proprietà privata, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;

VISTO il Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

VISTO l'art. 96 del predetto decreto che indica le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che testualmente prevede: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori ( ... ) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e lo movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi";

VISTO che é proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali;

ACCERTATO che per quanto riguarda le stradi comunali, spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano gli obblighi e doveri dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;

CONSIDERATO che gli artt. 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n°285 e relativi articoli di cui al Regolamento di Attuazione, DPR 16 dicembre 1992 n°. 492, dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali alle strade;

RITENUTO necessario garantire la sicurezza, fluidità della circolazione lungo le arterie comunali e dover tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

RILEVATA l'esigenza di evitare che le strade comunali siano soggette a potenziali alluvioni ed esondazioni;

VISTI :

- gli art. 891 e segg. del Codice Civile;
- gli art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. del 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

## **ORDINA**

**A tutti i proprietari ed ai conduttori dei terreni confinanti con le strade COMUNALI dell'interno del territorio del Comune di Traversetolo entro il 15 maggio ed entro il 15 ottobre di ogni anno, quanto segue:**

1. **provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;**
2. **provvedere alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;**
3. **la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;**
4. **conservare fabbricati e loro pertinenze, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e privata e da non arrecare danno alle strade;**
5. **interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade comunali alla distanza minima di 2,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe;**
6. **il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo, sulle scarpate di valle e di monte delle strade suddette, entro una fascia minima profonda metri 3 (tre), a monte ed a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento o forte inclinazione, risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi;**
7. **la rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;**

## **AVVERTE**

La presente ordinanza è esecutiva a partire dalla data di pubblicazione, pertanto tutti i proprietari frontisti che, per le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei fossi dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti speciali o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;

- è assolutamente vietato procedere alla pulizia dei tratti di fossi di competenza privata attraverso azioni vietate dalla legge, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei fossi e/o corsi d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con gli Uffici del Settore Viabilità del Comune di Traversetolo e con gli altri uffici competenti;
- è vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o pertinenze stradali;
- il personale della Polizia Locale, del Settore Viabilità del Comune di Traversetolo e tutti gli agenti delle forze di polizia, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza;
- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. e dal relativo Regolamento Regionale Forestale;
- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal Regolamento Regionale Forestale;
- abbattimento di tutte le piante/alberature esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di tutte quelle protette indicate dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali dovrà essere effettuata ed accurata ripulitura;

**DISPONE CHE:**

- copia della presente ordinanza sia inoltrata a tutte le aree del Comune di Traversetolo e al Corpo Unico Polizia Locale Pedemontana affinché vengano prontamente comunicate eventuali cause ostative o motivi di revoca della presente ordinanza, a cui rilascio si intende subordinato;
- copia della presente ordinanza sia inoltrata, per opportuna conoscenza:
  - alla Provincia di Parma;
  - al Comando Provinciale VV.FF.;
  - al servizio emergenza 118;
  - alla Questura di Parma;
  - al Comando Compagnia Carabinieri di Traversetolo;
  - al corpo Unico Polizia Locale – Unione Pedemontana Parmense;
  - cittadinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si rende noto che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incombenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia – Romagna.

Determina di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare;

Oggetto	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE: PULIZIA DEI FOSSI, RII E CORSI D'ACQUA IN GENERE
Contenuto sintetico	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE: PULIZIA DEI FOSSI, RII E CORSI D'ACQUA IN GENERE
Eventuale spesa prevista	/
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	/

Traversetolo, li 28/04/2023

*firmato digitalmente*  
**IL DIRIGENTE**  
MADDALENA TORTI / ArubaPEC  
S.p.A.